

STATUTO

**LA FONTE DEI SORRISI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIMONTE NA VIA PENDINO 5

Numero REA: NA - 1005142

Codice fiscale: 09054091211

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-10-2018 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Maria Francesca BOTTINO
Via Gino Alfani n.60
Torre Annunziata (NA)
Tel 081.19970441
Fax 081.19970442

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 2004 DELLA RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la Società Cooperativa denominata "LA FONTE DEI SORRISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

La società ha sede in Pimonte (NA) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, una o più volte, con decisione dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 - SCOPO

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 e attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi della lett. b) art. 1 della legge 381/91, orientati alla risposta ai bisogni di persone a rischio di emarginazione sociale ed attuando servizi ed interventi di natura psico-pedagogica, psicoterapeutica, educativa, riabilitativa e socio-assistenziale.

In tal modo la cooperativa intende anche:

-promuovere e favorire l'inserimento lavorativo di soggetti normodotati e svantaggiati (come tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti), anche affetti da handicap ed invalidità fisiche, psichiche e sensoriali, attraverso la creazione di posti di lavoro capaci di assicurare condizioni lavorative e remunerazioni più vantaggiose rispetto a quanto offerto dal mercato;

-contrastarne i fenomeni di marginalità ed emarginazione grave attraverso servizi di gestione di centri dedicati all'inse-

rimento lavorativo, alla socializzazione, allo sviluppo di competenze e capacità intellettive e all'organizzazione di iniziative per il tempo libero;

-sostenere forme di cooperazione locale, nazionale ed internazionale con strutture simili ed affini ovvero operanti nei medesimi settori di attività.

Nel rispetto di quanto riportato all'art. 4 comma 2 della L. 381/91, le persone svantaggiate di cui al comma 1 dello stesso articolo devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

Considerato lo scopo mutualistico e quanto previsto dalla legge 381/1991, la cooperativa ha per oggetto la gestione, stabile o temporanea, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti pubblici o privati, delle seguenti attività:

a) la conduzione e la gestione di strutture residenziali, pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi per l'infanzia, preadolescenza e adolescenza;

b) la attivazione, la conduzione e la gestione di strutture residenziali - semi residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a casa-famiglia, comunità di accoglienza, comunità alloggio, educative e terapeutiche per minori a rischio e per donne, ed emigrati, in condizioni di forte disagio, che garantiscano ospitalità, mantenimento, protezione e progettualità educativa finalizzata;

c) la promozione e la realizzazione di servizi per un'efficace prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psicosociale dei minori, anche mediante il potenziamento dei i servizi di rete per interventi domiciliari, educativi, territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento, call center e tele soccorso; organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare anziani sociale, assistenza domiciliare anziani integrata, assistenza domiciliare integrata diversabili, servizi di integrazione sociale per anziani, servizi sociali per giovani;

d) la realizzazione e la gestione di strutture di prima ac-

coglienza;

e) la conduzione e la gestione di centri diurni e/o di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di accoglienza e socializzazione;

f) la realizzazione e la gestione di centri di consulenza finalizzati all'assistenza psicologica, legale e sociale dei minori, delle donne e delle famiglie in difficoltà;

g) la conduzione e la gestione di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a centri antiviolenza e di case di ospitalità per donne in difficoltà che abbiano subito violenze e per i loro figli; conduzione e gestione di centri terapeutici riabilitativi per minori con disabilità di varia natura;

h) l'istituzione di corsi didattici presso ospedali, case di cura, penitenziari e altri centri di accoglienza;

i) la conduzione di segretariato sociale;

j) la realizzazione, gestione e conduzione di centri per la famiglia, di centri di contrasto alla violenza;

k) servizio di babysitteraggio a domicilio per famiglie disagiate;

l) gestione di asili nido pubblici/privati e servizi integrativi, sezioni primavera e ludoteche;

m) la realizzazione e la gestione di centri polifunzionali, di aggregazione e culturali;

n) la gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno precedentemente menzionate, imperniate sull'esercizio attivo di pratiche musicali, teatrali, di attività psicomotorie e/o di danza, informatiche, sia individuali che di gruppo;

o) la realizzazione e la gestione di servizi educativi e ricreativi, di attività di laboratorio, doposcuola e ricreative nelle proprie strutture ed all'aperto, per il tempo libero e per i periodi di sospensione delle attività didattiche; realizzazione e gestione di progetti educativi europei (PON)

p) la realizzazione e la gestione di attività turistiche, gite, viaggi, soggiorni estivi ed invernali, campus estivi, itinerari culturali e attività sportive, rivolte particolarmente ai minori ed a soggetti svantaggiati;

q) gestione e/o realizzazione colonie o soggiorni vacanze in favore dei minori;

r) la conduzione e la gestione di centri diurni e/o di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di sostegno al turismo sociale e di accoglienza di tipo alberghiero residenziale;

s) la conduzione e la gestione di strutture pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di sostegno al turismo e di accoglienza di tipo "ostello" con particolare riguardo alle fasce di turismo sociale, giovanile ed a basso reddito, al fine di favorire le interrelazioni

sociali e culturali, l'amicizia e la solidarietà, l'interscambio culturale;

t) organizzazione di viaggi comprendenti le seguenti attività: sport, danza, musica, teatro, educazione ambientale, corsi di lingua straniera, formazione in materia di abilità informatiche e abilità manuali;

u) organizzazione di viaggi comprendenti le seguenti attività in favore della terza età: formazione, cultura, ricreazione, servizi sociali e assistenziali, eventualmente anche spirituali;

v) organizzazione di viaggi e di soggiorni studio all'estero/ corsi lingua all'estero;

z) organizzazione di viaggi destinati al turismo sociale (minori, anziani, diversamente abili);

x) promuovere, realizzare e condurre esperienze e corsi di orientamento e di formazione professionale, nell'ambito e nel rispetto delle norme e procedure regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia;

y) gestione di servizi di riabilitazione e/o infermieristici presso strutture pubbliche-private e presso il domicilio degli utenti; svolgere attività in ambito musicale elettronico e digitale.

La cooperativa, inoltre, può:

---realizzare e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

-servizi domiciliari di assistenza, sostegno, e riabilitazione per anziani, persone con disabilità fisiche e con esperienze di malattia mentale, in collaborazione con le famiglie e le altre strutture pubbliche e private;

-servizi di integrazione sociale per anziani;

-strutture residenziali e semi-residenziali di accoglienza e socializzazione alternative alla istituzionalizzazione, nonché attività di recupero nei carceri minorili;

-attività di educazione ed azione rieducativa;

-attività di servizi di riabilitazione;

-servizi di assistenza, domiciliari e non, rivolti ai minori in difficoltà a donne e ai diversabili;

-servizi di trasporto ai disabili;

-servizi di assistenza ai tossicodipendenti;

-attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

-erogazione e gestione di borse lavoro di inclusione sociale;

-gestione di contributi economici a minori riconosciuti da un solo genitore;

-l'organizzazione e l'erogazione dei corsi di orientamento e formazione professionale nei predetti ambiti di attività propedeutici all'inserimento nei diversi campi dell'impegno sociale, educativo, e del lavoro in genere, negli ambiti fi-

nanziati, autofinanziati e/o riconosciuti e/o autorizzati, con la prescrizione che gli utili derivanti dall'attività di formazione professionale e di orientamento finanziate e/o cofinanziate con risorse pubbliche, saranno reinvestiti nelle medesime attività.

La società in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dal D. lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e 1 settembre 1993 n.385, potrà:

-a) esercitare tutte le attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi;

b) contrarre mutui e finanziamenti in genere con Banche, istituti di Credito e società finanziarie, usufruendo anche di tutte le agevolazioni e incentivazioni previste dalla vigente e normativa, in particolare fondi comunali, regionali e statali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare i contributi, finanziamenti e le provvidenze disposte dallo Stato, dalla Regione e dagli altri enti ed organismi pubblici, nonché i finanziamenti e le elargizioni offerte da enti ed organismi pubblici e privati per un maggior sviluppo dell'attività cooperativa. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

2) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991 e nel rispetto di quanto previsto da detta norma, che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori l'opera partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci società, associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

ARTICOLO 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di

voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Verificatasi una causa di esclusione prevista dalla legge o dal presente statuto, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione, motivandola. In tal caso si applica il 6° comma dell'art. 7 ed il 2° comma dell'art. 11 del presente Statuto.

TITOLO IV

RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il

presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di Conciliazione ed arbitrale contenuta nell'art. 39 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

-del capitale sottoscritto;

-dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

-per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

-per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 10 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal successivo art. 11 del presente statuto, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al rito di Conciliazione o al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 39.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo, potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, se non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti

di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta a 5 (cinque) assemblee consecutive. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione tramite Conciliazione o Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 12 - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del rito di Conciliazione o del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e

con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

ARTICOLO 15 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 16 - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 17 - CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 5 (cinque).

ARTICOLO 18 - ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente ed l'Organo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà trasferire a chiunque.

ARTICOLO 19 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Ai soci sovventori sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

-1 (un) voto fino a 30.000,00 (trentamila virgola zero) euro;

-2 (due) voti fino a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero)

euro;

-3 (tre) voti fino a 80.000,00 (ottantamila virgola zero)
euro;

-4 (quattro) voti fino a 100.000,00 (centomila virgola zero)
euro;

-5 (cinque) voti oltre 100.000,00 (centomila virgola zero)
euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci, presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 20 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 21 - ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 100,00 (cento virgola zero);
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le

somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ARTICOLO 22 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

E' vietato al socio cedere e/o trasferire le proprie quote. In ragione di tale divieto, il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni; detto diritto di recesso, comunque, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società ed è disciplinato dall'art. 10 e seguenti del presente statuto.

ARTICOLO 23 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge 59/1992;

d) ad eventuali dividendi ai soci in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) all'incremento di riserve straordinarie.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura

massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 24 - RISTORNI

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - ORGANI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) L'organo di controllo, se nominato.

ARTICOLO 26 - ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assembleare.

La convocazione delle Assemblee è effettuata, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata spedita al recapito del socio che risulta dal libro soci, ovvero a mezzo di raccomandata consegnata a mano e controfirmata, telefax, posta elettronica o P.E.C..

In tal caso l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito

che siano stati espressamente comunicati dai soci (e che risultino dal libro soci) i quali dovranno confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento, eccezion fatta per le convocazioni avvenute mediante caselle PEC.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello della prima. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 27 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
3. procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato;
5. approva i regolamenti interni;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'Organo di Controllo;
7. delibera sulle modifiche dello statuto;
8. delibera sulle modifiche dei diritti dei soci.
9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei

soci presenti o rappresentati nelle adunanze, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sono fatte salve maggioranze diverse previste dalla legge.

ARTICOLO 29 - VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 31 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i soci cooperatori, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo degli esercizi.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.

ARTICOLO 32 - COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle

proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

ARTICOLO 33 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-mail o P.E.C. da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo, ove nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 34 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,

gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ARTICOLO 35 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

In caso di mancanza di deliberazioni gli incarichi si intenderanno svolti a titolo gratuito.

ARTICOLO 36 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 37 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi previsti dalla legge, sarà nominato un Organo di Controllo ai sensi del combinato disposto degli articoli 2477 e 2543 c.c.-

L'Organo di Controllo, se nominato, avrà competenza e poteri previsti dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.

ARTICOLO 38 REVISORE

1. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

ARTICOLO 39 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia compromettibile che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, nonché quelle promosse da e nei confronti degli amministratori, dei liquidatori e dell'organo di controllo, comunque relative al rapporto sociale, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione da esperirsi in base agli artt. D.Lgs. n. 28 del 5 marzo 2010.

Qualora, entro il termine di quattro mesi dall'inizio della mediazione, la controversia non sia stata ancora risolta in senso positivo, entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni, la controversia sarà devoluta alla decisione di un organismo arbitrale composto da un componente, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservando i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile. Per le altre controversie, l'organo arbitrale sarà composto da tre componenti.

L'organismo deputato a gestire il tentativo di mediazione sarà quello costituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente nel luogo ove ha sede la cooperativa, con attuazione della procedura ivi prevista.

I membri dell'organismo arbitrale saranno egualmente nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente nel luogo ove ha sede la cooperativa, che individuerà altresì chi degli arbitri designati svolgerà la funzione di Presidente del collegio.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

Il procedimento, rituale e di diritto, sarà condotto in conformità di quanto disposto dagli art. 806 ss. Cod. pro. Civ. e dagli artt. 34 - 37 del D. Lgs. 5/2003.

Le spese di funzionamento dell'organo di conciliazione o arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 40 - LIQUIDATORI

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 41 - LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 42 - REGOLAMENTI

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero previsti dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione del-

l'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee.

ARTICOLO 43 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ
DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 44 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata. Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

ANNA SOMMA, SPERANZA FUSCO, ANTONIETTA COTICELLI
MARIA FRANCESCA BOTTINO NOTAIO SIGILLO.

ANNA SOMMA, SPERANZA FUSCO, ANTONIETTA COTICELLI.

COPIA DIGITALE CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D. LGS. 82/2005, CHE SI RILASCIATA AD USO REGISTRO IMPRESE. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE MEDIANTE M.U.I. AI SENSI DEL D.M. 22 FEBBRAIO 2007.

Torre Annunziata (NA) , li 25/10/2018